

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
1 OTTOBRE 2025, N. 16**

**Regolamento di esecuzione della legge regionale 22 settembre 2025, n. 6 concernente  
“Incentivo all’iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e”<sup>1</sup>**

**Art. 1 (Disposizioni generali)**

1. Il presente regolamento attua le disposizioni contenute nella legge regionale 22 settembre 2025, n. 6 concernente “Incentivo all’iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e” (di seguito "LR 6/2025"). Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della LR 6/2025 le funzioni amministrative concernenti la realizzazione del presente incentivo (di seguito anche "contributo") sono delegate a Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito "società").

2. Nel presente regolamento i termini riferiti a persone riportati nella sola forma maschile si riferiscono indistintamente sia a persone di sesso maschile che femminile.

**Art. 2 (Definizioni e precisazioni)**

1. Ai fini della LR 6/2025 si precisa che:

- a) per data del provvedimento di adozione si intende, nel caso in cui l’adozione venga pronunciata in un paese straniero, la data del provvedimento con il quale il Tribunale dei Minori in Italia ordina la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile;
- b) per affidamento si intende sia l’affidamento disposto a tempo pieno ai sensi del Titolo I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, sia l’affidamento preadottivo disposto ai sensi del Titolo II, Capo III della medesima legge.

2. Ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente regolamento, per i versamenti effettuati a carico del richiedente presso la forma di previdenza complementare intestata al minore, si considera la “data operazione”, vale a dire la data in cui il soggetto richiedente ha materialmente effettuato il versamento, indipendentemente dalla data della valuta o dall’anno al quale la forma pensionistica stessa imputa il versamento medesimo.

**Art. 3 (Adempimenti di competenza della società)**

1. All’attività amministrativa della società, si applicano i principi ed i criteri previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m. con riferimento alle disposizioni sull’autocertificazione e sui controlli. A tal fine viene utilizzato, anche, il metodo della verifica con controlli a campione. Nell’espletamento di tali controlli la società può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

2. Le modalità ed i termini per il recupero delle somme indebitamente erogate sono stabiliti dalla società, la quale è, altresì, autorizzata a procedere al riconoscimento e alla conseguente rinuncia dei crediti inesigibili. Nel caso di dichiarazioni false o comunque non veritiere la società applica la procedura dalla stessa adottata.

3. In caso di diniego della domanda di contributo, la società applica la procedura dalla stessa adottata. Avverso il provvedimento di diniego, il richiedente può avvalersi dei rimedi giurisdizionali previsti dalla legge.

<sup>1</sup> In B.U. 9 ottobre 2025, n. 41 – Sez. gen..

4. La società provvede, sulla base delle proprie procedure e provvedimenti, a disciplinare i criteri e le modalità di presentazione della domanda di contributo, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 comma 4 della LR 6/2025, i termini e le modalità per il versamento integrativo di euro 100,00, i controlli, i contenuti delle eventuali convezioni con le anagrafi comunali o altri soggetti ai fini di una più efficace divulgazione e promozione del contributo, nonché quant'altro possa occorrere per la piena applicazione della LR 6/2025.

#### **Art. 4 (Domanda di contributo)**

1. Il contributo, è suddiviso in più annualità e spetta previa presentazione di un'unica domanda da parte dei soggetti di cui al comma 3, da presentarsi entro il secondo anno di vita del/della bambino/a o entro due anni dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento.

2. Decorso inutilmente il termine per la presentazione della domanda, viene meno il diritto al contributo, anche con riferimento alle somme previste per le annualità successive alla prima.

3. La domanda per l'accesso al contributo può essere presentata dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, ovvero:

- a) da uno dei genitori biologici o adottivi;
- b) da uno dei soggetti affidatari del minore;
- c) dal tutore del minore.

4. Non può essere presentata domanda di contributo da più richiedenti per lo stesso minore.

5. Il contributo spetta ad ogni minore anche nei casi di parto, affidamento o adozione plurimi.

#### **Art. 5 (Requisiti per l'accesso al contributo)**

1. Il contributo di cui alla LR 6/2025 spetta in presenza delle seguenti condizioni e requisiti:

- a) il richiedente deve risiedere, in via continuativa, in un comune della regione da almeno 3 anni al momento della presentazione della domanda di contributo;
- b) il minore deve essere residente alla nascita in regione o acquisire la residenza in regione per effetto del provvedimento di adozione o di affidamento. Per gli anni successivi al primo anno di vita o al primo anno di adozione o di affidamento il minore deve risiedere in un comune della regione per il periodo annuale di riferimento del contributo. Tale ultimo requisito si intende soddisfatto con una residenza continuativa di almeno dieci mesi;
- c) al momento della presentazione della domanda, deve essere stata attivata l'adesione del minore ad una delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e s.m..

2. I periodi di iscrizione all'AIRE del richiedente e del minore non sono computati e non interrompono la maturazione del periodo di residenza di cui al comma 1 lettere a) e b) necessario per poter accedere al contributo.

3. Ai fini della verifica del requisito della residenza, i registri anagrafici comunali non costituiscono unici strumenti di valutazione, bensì possono essere presi in considerazione anche altri elementi tali da far desumere comunque la permanenza stabile sul territorio regionale.

4. L'erogazione della prima rata di contributo pari a euro 300,00 spetta a condizione che il minore sia residente alla nascita in regione o abbia acquisito la residenza in regione per effetto del provvedimento di adozione o di affidamento. Per l'erogazione delle rate di contributo successive pari a euro 200,00 annui, ai fini del periodo annuale di riferimento dei medesimi, previsto dal comma 1 lettera b), si prende in considerazione l'arco di tempo intercorrente tra il giorno del compimento del primo anno di vita del minore e il giorno del compimento del secondo anno di vita del medesimo e così, di seguito, per gli anni successivi fino al compimento del quinto anno di vita del minore. In caso di adozione o di affidamento la prima data di riferimento è quella del

provvedimento di adozione o di affidamento e/o quella dello stesso giorno dell'anno successivo o degli anni successivi.

5. La mancanza del requisito di cui al comma 1 lettera b) fa venir meno il diritto all'erogazione della rata di contributo spettante relativamente all'anno di riferimento e agli eventuali anni successivi.

6. Qualora al momento dell'erogazione non risulti alcuna posizione di previdenza complementare ovvero non risulti alcun versamento integrativo nella misura di almeno euro 100,00 nell'anno di riferimento, la rata di contributo corrispondente viene revocata e non sono concesse ulteriori annualità.

7. Qualora il richiedente abbia iscritto il minore ad una forma di previdenza complementare che non accetta versamenti da parte di terzi, la somma spettante non viene erogata. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il richiedente ha ricevuto la comunicazione della società che informa della mancata erogazione del contributo a causa del rifiuto della forma pensionistica indicata in domanda, e il medesimo richiedente non abbia provveduto a trasferire la posizione previdenziale del minore verso un'altra forma di previdenza complementare idonea a ricevere il versamento, il contributo viene revocato limitatamente all'anno di riferimento e alle eventuali somme ancora da erogare.

8. In caso di decesso del minore le somme concesse e non ancora versate nella forma pensionistica vengono revocate.

#### **Art. 6 (Disposizioni particolari relative alla fase transitoria)**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 comma 5 della LR 6/2025 valgono le stesse disposizioni, in quanto compatibili, previste dal presente regolamento per il contributo destinato ai soggetti nati, adottati o affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025, salvo quanto previsto ai commi seguenti.

2. La domanda per l'accesso al contributo da parte di coloro che beneficiano della disposizione transitoria va presentata entro il 31 dicembre 2027.

3. Durante la gestione della fase transitoria, modalità e termini riguardo il versamento del contributo spettante, nonché dei versamenti integrativi di euro 100,00, da effettuare presso la forma di previdenza complementare intestata al minore, sono determinati dalla società e comunicati al richiedente.

#### **Art. 7 (Rapporti finanziari)**

1. La Giunta regionale, tenuto conto dei fabbisogni finanziari indicati dalla società entro il mese di settembre dell'anno precedente, provvede con propria deliberazione, entro il mese di marzo di ogni anno, ad assegnare alla società stessa le risorse necessarie per la gestione del presente contributo.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno la società provvede a rendicontare le spese sostenute nell'anno precedente mediante presentazione in digitale della seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente in particolare:
  - 1) il numero delle domande presentate e accolte nell'anno precedente, suddivise per anno di nascita del bambino o per anno di adozione o di affidamento, e i relativi importi di spesa riferiti alla quota del primo anno di contributo;
  - 2) il numero dei minori destinatari degli importi versati alle forme di previdenza complementare, intestate ai medesimi, effettuati dalla società nell'anno precedente riferiti alle quote di contributo relative agli anni successivi al primo e la spesa complessiva;
  - 3) le spese di gestione dell'intervento con riferimento particolare alle spese per il personale, ai costi relativi ai servizi erogati dai Pensplan Infopoint, alle spese di

- promozione e comunicazione, agli oneri derivanti da eventuali convenzioni e alle altre spese di gestione sostenute nell'anno precedente;
- 4) una breve descrizione delle azioni promosse al fine di diffondere la conoscenza del contributo e incentivarne la richiesta realizzate nell'anno precedente;
  - 5) gli avanzi o le maggiori spese rispetto alle assegnazioni regionali relativi all'anno precedente;
- b) eventuale documentazione di spesa relativa agli oneri di cui alla lettera a) punto 3);
  - c) bilancio di esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente con evidenziate le voci di spesa e le parti relative al contributo di cui al presente regolamento.
3. I finanziamenti non utilizzati relativi all'anno di competenza possono essere impiegati in altri esercizi esclusivamente per le finalità previste dalla LR 6/2025. In caso di insufficienza delle risorse assegnate nell'anno di competenza, possono essere impiegati i finanziamenti non utilizzati di competenza degli esercizi precedenti, nonché le risorse assegnate di competenza degli esercizi successivi. Ai fini del calcolo del fabbisogno finanziario di cui al comma 1 la società tiene conto dei finanziamenti non utilizzati o insufficienti, delle stime di spesa previste per l'anno in corso e delle proiezioni future.

#### **Art. 8 (Norme transitorie)**

1. Per l'anno 2025 la Giunta regionale provvede a trasferire alla società l'intero importo stanziato sull'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario in corso, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento. Per l'anno 2026 la Giunta regionale provvede a trasferire alla società l'intero importo stanziato sull'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio 2026 entro il mese di marzo.

2. Nella rendicontazione di cui all'articolo 7 sono tenuti in evidenza i dati, le informazioni e le spese relative alla fase transitoria del contributo prevista dall'articolo 6 comma 5 della LR n. 6/2025.

#### **Art. 9 (Entrata in vigore)**

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 comma 2 della LR 6/2025 il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.